

Civile Ord. Sez. U Num. 30651 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Data pubblicazione: 27/11/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14870-2017 proposto da:

U. CALCIO S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio dell'avvocato MAZZEO LUCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA FRANCHIN e LUCA DE PAULI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI U., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANGIACOMO MARTINUZZI e CLAUDIA MICELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2129/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 9/05/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.

Rilevato:

1. che la U. Calcio S.p.A. con diritto di superficie sull'impianto sportivo denominato «Stadio X» - essenzialmente denunciando la violazione «dei limiti della giurisdizione amministrativa di legittimità per invasione e/o sconfinamento in quella ordinaria» - ricorreva a queste Sezioni Unite della Corte con due motivi avverso la sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe che confermando la decisione del TAR aveva ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune di U. all'installazione di «due insegne di esercizio sui frontali esterni delle curve nord e sud dello stadio recanti la scritta "D.A." della superficie complessiva di poco più di mq. 65 ciascuna».

2. che il Comune resisteva con controricorso ed entrambe le parti depositavano memorie.

Considerato:

1. che con il primo motivo la ricorrente censurava il Consiglio di Stato per avere - in violazione dell'art. 111, comma 8, Cost. - travalicato i limiti della giurisdizione assegnata

avendo deciso in materia di diritti soggettivi discendenti dal «contratto inter partes del 29 ottobre 2013» erroneamente «qualificato come rapporto di concessione»;

2. che con il secondo motivo la ricorrente censurava il Consiglio di Stato per non avere - ancora in violazione dell'art. 111, comma 8, Cost. - sospeso il processo amministrativo «in attesa della 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale definizione di quello civile» ai sensi degli artt. 79 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e 295 c.p.c.;

3. che il ricorso è inammissibile atteso che nessun superamento dei limiti esterni alla giurisdizione si è verificato in quanto - mentre con il secondo motivo viene censurato un errore di attività del giudice pacificamente commesso nell'esercizio della giurisdizione amministrativa - con il primo motivo vengono addebitati al Consiglio di Stato semplicemente un paio di errores in iudicando, per aver erroneamente ritenuto l'art. 47 d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 applicabile alla concreta fattispecie e per aver erroneamente ritenuto che l'atto di costituzione del diritto di superficie fosse una concessione (Corte Cost. n. 6 del 2018; Cass. sez. un. n. 2802 del 2018);

4. che le spese debbono perciò seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Comune resistente le spese processuali, che si liquidano in complessivi C 10.000,00 a per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00, agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018